

# REDDITI 2018

Relatore: dott. Francesco Barone


# STUDI DI SETTORE

Si introducono dei correttivi per i contribuenti in regime d'impresa in contabilità semplificata.

I correttivi di cassa sono stati costruiti con lo scopo di normalizzare il risultato di GERICO, che rimane ancorato al criterio di competenza, con il nuovo regime contabile. Il decreto 23 marzo 2018 ha previsto l'applicazione di uno specifico correttivo previsto per correggere l'esito degli indici di coerenza per tenere conto degli effetti derivanti dall'applicazione del principio di cassa.


La metodologia applicata tiene conto delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino. Anche per i soggetti che hanno optato per l'applicazione del regime del «registrato» (Art. 18, c. 5, DPR n. 600/1973) l'esito finale dello studio di settore tiene conto delle rimanenze finali.

# CORRETTIVI PER IL REGIME DI CASSA



# NUOVE SCADENZE FISCALI


Il termine di presentazione  
della dichiarazione in materia  
di imposte sui redditi e  
IRAP



E' fissato al 31 ottobre


# SEGUE: NUOVE SCADENZE FISCALI

Il termine di presentazione  
della dichiarazione mod. 770 e la  
C.U. con redditi esenti o non  
dichiarabili con la precompilata



Scade il 31 ottobre  
Rimane al 7 marzo  
la presentazione della C.U.  
negli altri casi

# SEGUE: NUOVE SCADENZE FISCALI



# FRONTESPIZIO


## MODELLO REDDITI SC

Nel riquadro «Altri dati» è stata inserita la casella «Impresa sociale» che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina dell'impresa sociale

ALTRI DATI	Grandi contribuenti	Canone RAI	ONLUS		Impresa sociale	Situazioni particolari
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tipo soggetto <input type="checkbox"/>	Settore di attività <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Da barrare se la società applica la disciplina dell'impresa sociale di cui all'art. 1, c. 3, D LGS n. 112/2017


# QUADRO DI



Modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza


L'importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all'ammontare dell'eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell'apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata

# INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA




# ACQUISTO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

Detrazione in  
connessione agli interventi  
di ristrutturazione edilizia



Nella misura del 50%



Fino a euro 10.000  
per le spese sostenute nel 2017  
a condizione che gli interventi  
siano iniziati a decorrere dal  
1.1.2016

# SPESE DI ISTRUZIONE

Aumentato l'importo delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 717,00 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione nella misura del 19% spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00

Le spese di istruzione si identificano con il codice 12

# DETRAZIONE CANONE ALLOGGI UNIVERSITARI

Limitatamente al 2017 e al 2018


Il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 KM per gli studenti residenti in zone montane o disagiate

RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00


I canoni si identificano con il codice 18

# DETRAZIONE PER ACQUISTI ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

Dal 2017 è prevista  
una detrazione del 19% per  
acquisti di alimenti a fini  
medici speciali



Inseriti nella sezione A1 del  
registro nazionale di cui  
all'art. 7 del DM della sanità  
dell'8 giugno 2001



La spesa deve essere  
certificata da fattura o  
scontrino parlante

# IN DICHIARAZIONE

RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
		1	2 ,00


In colonna 2 indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico, senza ridurle della franchigia di euro 129,11. Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono altresì detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti.

LOCAZIONI BREVI

# NOZIONE

Si intendono locazioni brevi


I contratti di locazione ad uso abitativo  
di durata non superiore a 30 gg



Inclusi quelli che prevedono la  
prestazione di servizi accessori di  
fornitura di biancheria e di pulizia dei  
locali

# LOCATORE

Per locatore si intende  
la persona fisica non  
imprenditore




Che mette a disposizione  
l'immobile a uso abitativo  
percependo i relativi canoni o  
corrispettivi

# SOGGETTI

Obbligati all'adempimento si intendono

Coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare



Coloro che gestiscono portali telematici

# TASSAZIONE

Dal 1° giugno 2017  
sui redditi derivanti da  
locazioni brevi




Si applicano le regole sulla  
cedolare secca con applicazione  
dell'aliquota del 21% in caso di  
opzione per l'imposta  
sostitutiva nella forma di  
cedolare secca

# ESTENSIONE DELLA TASSAZIONE

Le modalità della tassazione  
si applicano anche

Ai corrispettivi lordi derivati dai  
contratti di sublocazione



Ai contratti a titolo oneroso conclusi  
dal comodatario


# QUADRO RL

RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca	1	,00	2	,00
			3	4	5	,00

Il reddito derivante dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.


Per i redditi che derivano dalla sublocazione di beni immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e di locazione da parte del comodatario dell'immobile ricevuto in suo gratuito per la medesima durata è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca. In tale ipotesi occorre barrare la colonna 3 (cedolare secca).

# COMUNICAZIONE DEI DATI




# SANZIONI

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati




E' punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000




E' prevista la riduzione se la trasmissione dei dati o la correzione è effettuata entro 15 gg successivi alla scadenza

# RITENUTA

Gli intermediari che incassano  
i corrispettivi dei contratti



Devono operare la ritenuta  
del 21% sull'ammontare dei  
corrispettivi lordi



Se intervengono nel pagamento  
o incassano i corrispettivi.

# SEGUE: RITENUTA

```
graph TD; A[Se il beneficiario non opta per la cedolare secca] --> B[La ritenuta si considera a titolo di acconto];
```

Se il beneficiario non opta per la cedolare secca

La ritenuta si considera a titolo di acconto




# REGIME DI CASSA

# REGIME DI CASSA

Dal 2017 le imprese minori determinano il reddito d'impresa come differenza tra

I ricavi e gli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta



Le spese sostenute nello stesso periodo d'imposta

# SEGUE: REGIME DI CASSA

<b>Strumento di pagamento</b>	<b>Momento rilevante</b>	<b>Documento di prassi</b>
Assegni bancari o circolari	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente.	RM 138/E del 2009 CM 38/E del 2010


# SEGUE: REGIME DI CASSA

<b>Strumento di pagamento</b>	<b>Momento rilevante</b>	<b>Documento di prassi</b>
Bonifici	<p>I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. “data disponibile”)</p> <p>Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore</p>	CM 38/E del 2010

# SEGUE: REGIME DI CASSA

<b>Strumento di pagamento</b>	<b>Momento rilevante</b>	<b>Documento di prassi</b>
Carta di credito/debito	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta	RM 77/E del 2007


# SEGUE: REGIME DI CASSA



# SEGUE: REGIME DI CASSA

Nella determinazione del reddito d'impresa non si tiene conto delle esistenze e rimanenze ma si computano


In aumento, i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive



In diminuzione, le minusvalenze e le sopravvenienze passive


# SEGUE: REGIME DI CASSA

Si modifica l'art. 66 del TUIR



I ricavi e le spese si  
computano con il criterio  
di cassa


Si applica l'art. 110 del TUIR



Per la determinazione del  
costo e del valore normale  
dei beni

# SEGUE: REGIME DI CASSA


Il reddito del primo  
periodo d'imposta di  
applicazione del regime  
di cassa



Deve essere ridotto dell'importo  
delle rimanenze finali  
dell'esercizio precedente

# SEGUE: REGIME DI CASSA

I ricavi i compensi e le  
spese che hanno già  
concorso alla formazione del  
reddito



Non assumono rilevanza nella  
determinazione del reddito  
degli anni successivi

# ESEMPIO

<b>COMPONENTE POSITIVO</b>	<b>DICHIARAZIONE 2017 PER IL 2016</b>	<b>DICHIARAZIONE 2018 PER IL 2017</b>
Provvigioni € 5.000,00 maturate nel 2016 ma fatturate nel 2017	Si dichiarano nel quadro RG del periodo d'imposta 2016	Non si dichiarano nel periodo d'imposta 2017 anche se incassate nello stesso periodo

<b>COMPONENTE DI REDDITO</b>	<b>DICHIARAZIONE 2018 PER IL 2017</b>	<b>PERIODO D'IMPOSTA 2018</b>
Merci acquistate e pagate nel 2017 ultimo anno di vigenza del regime di cassa	Rilevano come componente negativo interamente nel 2017	Le merci in rimanenza al 31.12.2017 non rilevano come esistenze iniziali nel 2018

# SEGUE: REGIME DI CASSA



# SEGUE: REGIME DI CASSA

Si modifica l'art. 18 del  
DPR n. 600/1973


```
graph TD; A[Si modifica l'art. 18 del DPR n. 600/1973] --> B[Rientrano nel regime di cassa le imprese con ricavi percepiti pari a euro 400.000 per le prestazioni di servizi ed euro 700.000 per altre attività]; B --> C[Per l'ingresso nel regime semplificato si considerano i ricavi conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri di competenza];
```

Rientrano nel regime di cassa le imprese con ricavi **percepiti** pari a euro 400.000 per le prestazioni di servizi ed euro 700.000 per altre attività

Per l'ingresso nel regime semplificato si considerano i ricavi conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri di competenza

# SEGUE: REGIME DI CASSA

Attività miste




Occorre fare riferimento  
**all'ammontare  
dei ricavi**  
**relativi all'attività prevalente,**  
intesa come attività dalla quale  
derivano i maggiori ricavi.

# SEGUE: REGIME DI CASSA




Attività miste  
R.M. n. 293/E  
del 18 ottobre 2007




“occorre, inoltre, verificare se  
l’ammontare  
complessivo dei ricavi realizzati  
tramite tutte le attività  
svolte supera il limite massimo  
fissato dalla norma in  
euro 700.000.”


# SEGUE: REGIME DI CASSA



# SEGUE: REGIME DI CASSA



# SEGUE: REGIME DI CASSA



# SEGUE: REGIME DI CASSA

Se si utilizzano i registri cronologici è necessario annotare:

<b>RICAVI PERCEPITI</b>	<b>SPESE SOSTENUTE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>a) Il relativo importo;</li><li>b) Le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;</li><li>c) Gli estremi della fattura o altro documento emesso</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Data di pagamento;</li><li>b) Le generalità del soggetto che effettua il pagamento;</li><li>c) Gli estremi della fattura o di altro documento emesso</li></ul>

I diversi componenti positivi e negativi di reddito vanno annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

# SEGUE: REGIME DI CASSA


Se si utilizzano i registri IVA è necessario annotare:

<b>REGISTRO FATTURE EMESSE</b>	<b>REGISTRO FATTURE ACQUISTI</b>
Nel registro deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi con indicazioni delle fatture cui le operazioni si riferiscono. I ricavi percepiti devono essere annotati separatamente nel periodo d'imposta in cui vengono incassati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva	Nel registro deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati pagamenti con indicazioni delle fatture cui le operazioni si riferiscono. I costi sostenuti devono essere annotati separatamente nel periodo d'imposta in cui vengono pagati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva


I registri Iva sostituiscono il registro cronologico, ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva

# SEGUE: REGIME DI CASSA

I contribuenti possono optare per almeno un triennio per tenere i registri Iva senza le annotazioni di incassi e pagamenti



Con obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva



Opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento

# INDICAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
	1	2	3	4
		,00	,00	,00


Nel caso di mancanza di rimanenze si barra la colonna 1

Si indicano le rimanenze di materie prime e merci

Si indicano le rimanenze relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale


Si indicano le rimanenze di titoli

# SOCIETA' DI COMODO E REGIME DI CASSA



# SOCIETA' DI COMODO E REGIME DI CASSA

Le rimanenze finali dedotte integralmente nel primo esercizio di applicazione del regime di cassa



Non rilevano nella disciplina delle società non operative e per quella relativa alle società in perdita sistematica

# ESEMPIO N. 1

Società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2013/2017 con applicazione nel 2017 del regime di cassa.

Per l'anno 2017 non si deve tenere conto delle rimanenze del 2016 e quindi:

Posto che nel 2017 la perdita fiscale è pari a 1.000 di cui 200 per effetto delle rimanenze finali del 2016, la perdita da considerare ai fini delle società non operative è pari a 800 (1.000 – 200).

Nel 2018 la società è comunque non operativa perché nel periodo 2013/2017 si trova in perdita fiscale

## ESEMPIO N. 2

Società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2013/2017 con applicazione nel 2017 del regime di cassa.

Per l'anno 2017 non si deve tenere conto delle rimanenze del 2016 e quindi:

Posto che nel 2017 la perdita fiscale è pari a 1.000 di cui 1.050 per effetto delle rimanenze finali del 2016. In questo caso il risultato del 2017 diventa positivo per 50 ( $1.050 - 1.000$ )

Nel 2018 la società non è di comodo se il risultato (50) supera il reddito minimo scaturente dall'applicazione dei coefficienti.

## ESEMPIO N. 3

Società con primo periodo di applicazione del regime di cassa nel 2017 con il quinquennio precedente (2012/2016) in perdita fiscale.

Reddito minimo del 2017 è pari a 800

Per l'anno 2017 non si deve tenere conto delle rimanenze del 2016 e quindi:

Posto che il reddito minimo determinato dai coefficienti è pari a 800 e le rimanenze del 2016 pari a 100, nel 2017 il reddito minimo da dichiarare è pari a 700.

# IN DICHIARAZIONE

RS19	ACE	Agevolazioni	Variazioni in aumento
	1	2	3
	,00	100 ,00	,00
			4 ,00

Si indica l'importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione del regime di cassa per le imprese minori

# LA DERIVAZIONE RAFFORZATA

# LE NUOVE METODOLOGIE DELLA BASE IMPONIBILE IRES

<b>NOVITA' ►</b>	<b>A seguito delle molteplici modifiche intervenute sul piano civilistico in materia di bilancio, si è reso necessario l'adeguamento della normativa fiscale in materia di IRES</b>
<b>RIFERIMENTI ►</b>	D.Lgs. n.139/2015; art. 13-bis del D.Lgs. n. 244/2016;
<b>SOGGETTI INTERESSATI ►</b>	Società redigenti il bilancio in forma ordinaria o abbreviata
<b>SOGGETTI ESCLUSI ►</b>	Micro imprese
<b>PROCEDURE ►</b>	Alleviare il carico amministrativo in capo alle società che presentano minori dimensioni e proseguire l'avvicinamento al mondo dei principi contabili internazionali a fronte di una comparabilità tra bilanci appartenenti a società residenti in Stati differenti. Introduzione in campo tributario del principio di derivazione rafforzata.

# IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA E LA SUA ESTENSIONE

## Art. 83 ante L. 19/2017

**1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.**

## Art. 83 post L. 19/2017

**1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.**

**1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.**


# IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA E LA SUA ESTENSIONE

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
<b>Qualificazione</b>	<p><b>Qualificare significa individuare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es., acquisto con pagamento differito);</li> <li>•se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie);</li> <li>•se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC adopter), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es., vendita con assunzione di garanzia significativa).</li> </ul>
<b>Classificazione</b>	<p><b>Classificare significa individuare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•la specifica tipologia o classe di provento/onere (Conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., fondi di ripristino e bonifica);</li> <li>•la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., classificazione di attività e strumenti finanziari).</li> </ul>
<b>Imputazione temporale</b>	<p><b>Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione);</li> <li>•il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del TUIR).</li> </ul> <p><b>Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.</b></p>

# AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

Ammortamento beni materiali  
senza applicazione del criterio del  
costo ammortizzato

Secondo l'OIC 16 le quote di  
ammortamento si imputano a C.E.  
in relazione alla residua possibilità  
di utilizzo del bene. Il piano di  
ammortamento deve essere rivisto  
in relazione alle mutate condizioni  
di operatività della società




Le quote di ammortamento si  
deducono nella misura stabilita dal  
D M 31 dicembre 1988 e secondo  
le regole contenute nell'articolo 102  
del TUIR

# AMMORTAMENTO BENI MATERIALI


Ammortamento beni materiali **CON**  
applicazione del criterio del costo  
ammortizzato

Secondo l'OIC 16 le quote di  
ammortamento si imputano a C.E.  
in relazione alla residua possibilità  
di utilizzo del bene. I beni si  
iscrivono al costo ammortizzato in  
presenza di costi iniziali di  
transazione e quando il tasso  
nominale dell'operazione è diverso  
dal tasso di mercato




Le quote di ammortamento si  
deducono come nel civilistico ma  
nella misura stabilita dal D M 31  
dicembre 1988 e secondo le regole  
contenute nell'articolo 102 del  
TUIR

# MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE




# MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE



# MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE

Hanno lo scopo di aumentare la vita utile di un cespite con modifica del piano originario di ammortamento

Secondo l'OIC 16 vanno capitalizzate.




Capitalizzazione come OIC. Civilisticamente l'aumento di vita utile del bene può ridurre le quote di ammortamento. La riduzione delle quote ha effetto anche ai fini fiscali

# AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI

Ammortamento beni materiali  
senza applicazione del criterio del  
costo ammortizzato

Secondo l'OIC 16 le quote di  
ammortamento si imputano a C.E.  
in relazione alla residua possibilità  
di utilizzo del bene. Il piano di  
ammortamento deve essere rivisto  
in relazione alle mutate condizioni  
di operatività della società




Le quote di ammortamento si  
deducono nella misura stabilita dal  
D M 31 dicembre 1988 e secondo  
le regole contenute nell'articolo 164  
del TUIR

# LEASING

In contabilità

L'OIC 12 prevede il metodo patrimoniale con l'iscrizione a conto economico dei canoni di leasing. Il bene viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale nel momento del riscatto




Come per l'OIC 12. Trova il limite della durata del periodo di deduzione come disposto dall'articolo 102 del TUIR. Si ammortizza il bene nel momento del riscatto

# CREDITI

Iscrizione in bilancio

L'OIC 15 prevede l'iscrizione  
attualizzando i flussi finanziari sulla  
base del tasso di interesse effettivo  
(ovvero di mercato se divergente)




Vanno considerati al valore  
nominale per cui non si tiene conto  
della differenza negativa o positiva  
rispetto al valore di iscrizione in  
bilancio. Si applica l'articolo 106  
del TUIR

# PERDITE SU CREDITI

Iscrizione in bilancio

L'OIC 15 prevede l'iscrizione a C.E. solo quando viene meno la titolarità giuridica del credito, ossia si perde la possibilità di esigerlo ovvero sono trasferiti a terzi tutti i rischi e i benefici




Si applicano le regole dell'articolo 101 del TUIR

# ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA


Iscrizione in bilancio

L'OIC 31 prevede che l'accantonamento è un costo che va stimato dal redattore del bilancio e appostato alla voce B)9 del conto economico




Si applicano le regole dell'articolo 105 del TUIR

# ACCANTONAMENTI RISCHI E SPESE




# SPESE ALBERGHIERE E DI SOMMINISTRAZIONE



# PLUSVALENZE

Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 12 si appostano nella voce A5 del C.E.




Si applicano le regole dell'articolo 86 del TUIR con possibilità di tassazione frazionata in cinque periodi d'imposta

# PLUSVALENZE DA LEASE BACK


La ris. n. 77/E del 23 giugno 2017 ha chiarito che la plusvalenza si ripartisce in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria ed assumerà rilevanza a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di leasing.

Si applica il principio di derivazione rafforzata per cui il comportamento contabile assume rilevanza anche ai fini fiscali

# PLUSVALENZE (PEX)




# CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE



# DIVIDENDI


Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 21 si rilevano nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante a seguito della delibera dell'assemblea recante la distribuzione



Si applicano le regole dell'articolo 89 del TUIR con esclusione dal reddito imponibile nei limiti del 95%.


# COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI



# INTERESSI PASSIVI


Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 12 si imputano a C.E. nell'esercizio di competenza alla voce C17




Si applicano le regole dell'articolo 96 del TUIR con deducibilità nei limiti del ROL

# INTERESSI DI MORA




# ONERI DI UTILITA' SOCIALE



# SPESE DI RAPPRESENTANZA

Iscrizione in bilancio


Secondo le regole contenute nell'OIC 12 rappresentano voci di costo di acquisto di beni o di prestazioni di servizi regolarmente imputati a C. E. secondo il criterio della natura



Si applicano le regole dell'articolo 108 del TUIR con i limiti ivi stabiliti


# SUPER E IPER AMMORTAMENTI

# SUPER AMMORTAMENTI




# SEGUE: SUPER AMMORTAMENTI

L'agevolazione è prorogata  
sino al 30.06.2018



A condizione che gli investimenti  
si riferiscono a ordini accettati  
dal fornitore entro il 31.12.2017  
e che sia avvenuto il pagamento  
di un acconto almeno del 20%

# SEGUE: SUPER AMMORTAMENTI



# I PER AMMORTAMENTI

Ai fini delle imposte sul reddito i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico (Allegato A)

Che effettuano investimenti entro il 31.12.2017 o entro il 31.09.2018 con pagamento del 20% di acconto entro il 31.12.2017

Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria


Il costo di acquisizione è maggiorato del 150%

# SEGUE: IPER AMMORTAMENTI




# SEGUE: IPER AMMORTAMENTI

I soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento



Devono acquisire una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene rientra negli allegati A e B



Per i beni di costo unitario superiori a 500.000 euro il legale rappresentante deve acquisire una perizia

# SEGUE: IPER AMMORTAMENTI

```
graph TD; A[In caso di sostituzione del bene agevolato] --> B[Il beneficio non viene meno per le residue quote];
```

In caso di sostituzione del bene agevolato

Il beneficio non viene meno per le residue quote

# ESEMPIO

Bene acquistato nel 2017 per € 10.000 con ammortamento al 25%. In data 2.1.2020 il bene viene ceduto e si acquista un nuovo bene avente le stesse caratteristiche del bene ceduto al costo di € 8.000. Il nuovo bene viene interconnesso e attestato entro il 31.12.2020.

La maggiorazione in origine era pari a 15.000 ( $10.000 \cdot 150\%$ ) fruita per: 1.500 nel 2017; 3.000 nel 2018; 3.000 nel 2019 per un totale di € 7.500.

Nel periodo 2020 si prosegue l'iper ammortamento, ma si riduce il costo di riferimento a € 8.000. Per cui si avrà:  $8.000 \cdot 150\% = 12.000$

L'impresa potrà dedurre ulteriori quote di iper ammortamento FINO a € 4.500 ( $12.000 - 7.500$ )

# SUPER E IPER AMMORTAMENTO IN DICHIARAZIONE

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00
	61	62	,00	63	64	,00	65	66	,00
	67	68	,00	69	70	,00	71	72	,00
	73	74	,00	75	76	,00	77	78	,00

Si indicano i codici 50, 55, 56, 57, 58 e 59 per indicare le maggiori quote di ammortamento del 30%, del 40% e del 150%

# SUPER E IPER NEL QUADRO RE E RG

<b>RE7</b>	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 <sup>2</sup>	
		( <sup>1</sup> ,00 )	,00

Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota del super ammortamento fiscalmente deducibile. Tale importo va riportato anche in colonna 2

<b>RG22</b> Altri componenti negativi	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36
	37	38	39	40	41	42
	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54
	55	56	57	58	59	60
	61	62	63	64	65	66

Si indicano i codici 27, 28 e 29 per indicare le maggiori quote di ammortamento del 40% e del 150%

SPESE DI FORMAZIONE E DI  
VITTO E ALLOGGIO PER  
PROFESSIONISTI

# SITUAZIONE FINO AL 2016

<b>SPESE</b>	<b>LIMITI DI DEDUCIBILITA'</b>
Partecipazione a convegni, congressi e simili, corsi di aggiornamento professionale	50% dell'ammontare, incluse le spese di viaggio e soggiorno. La limitazione si applica anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali (Circ. Agenzia delle entrate n. 35/E del 20 settembre 2012)

# SITUAZIONE DAL 2017

<b>SPESE</b>	<b>LIMITI DI DEDUCIBILITA'</b>
Spese di vitto e alloggio	Deducibili nel limite del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
Spese di vitto e alloggio sostenute dall' esercente arte o professione	Deducibili integralmente se sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente
Tutte le spese per un incarico conferito e sostenute dal committente	Non costituiscono compensi in natura per il professionista

# SPESE FORMAZIONE DAL 2017

<b>SPESE</b>	<b>LIMITI DI DEDUCIBILITA'</b>
Spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.	Deducibili integralmente entro il limite annuo di 10.000,00 euro

# SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Spese non addebitate analiticamente al committente	Spese addebitate analiticamente al committente	Ammontare deducibile
		1 <input type="text" value=""/> ,00	2 <input type="text" value=""/> ,00	3 <input type="text" value=""/> ,00

In colonna 2, vanno indicate le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a colonna 1.

# SPESE DI FORMAZIONE

RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Spese formazione	Spese servizi certificazione competenze	Ammontare deducibile
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

In colonna 2, va indicato, oltre all'importo di colonna 1, l'importo deducibile delle spese di iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno non indicate in colonna 1. Tali spese sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro

# SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO FINO AL 2016

Spese di viaggio e soggiorno	50% dell'ammontare La limitazione si applica anche alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria degli iscritti in albi professionali (Circ. Agenzia delle entrate n. 35/E del 20 settembre 2012)
------------------------------	---


# SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO DAL 2017

<b>SPESE</b>	<b>LIMITI DI DEDUCIBILITA'</b>
Spese di viaggio e trasporto sostenute dal professionista	Deducibili integralmente se sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente
Spese di viaggio e trasporto sostenute dal committente	Deducibili per il committente secondo le regole del Tuir. Non si considerano compensi in natura per il professionista


ACE IRPEF

# ACE IRPEF

Gli imprenditori individuali e  
le società di persone in  
contabilità ordinaria




Devono applicare le regole  
previste per i soggetti IRES



Le disposizioni si applicano a  
partire dal periodo d'imposta  
successivo a quello in corso  
al 31.12.2015




# SEGUE: ACE IRPEF

Per il 2017  
si applica l'aliquota del  
1,6%



Alla variazione in aumento del  
capitale proprio rispetto a quello  
esistente al 31.12.2015


# SEGUE: ACE IRPEF



# SEGUE: ACE IRPEF

## **DEROGA**

Rileva come incremento  
di capitale proprio




La differenza tra il patrimonio  
netto al 31.12.2015 e quello  
al 31.12.2010

# SEGUE: ACE IRPEF

Base ACE 2017 per i soggetti  
IRPEF in contabilità ordinaria

Differenza positiva tra il patrimonio  
netto al 31.12.2015 e quello al  
31.12.2010



Incremento patrimoniale che si è  
verificato nel 2017 rispetto al  
patrimonio netto del 2015

# ESEMPIO

S.n.c con patrimonio netto al 31 dicembre 2010 pari a euro 1.000 compreso l'utile 2010 pari a euro 100. Al 31 dicembre 2015, il patrimonio netto è pari a 1.800, compreso l'utile 2015 pari a euro 200. Differenza (1.800 – 1.000) euro 800.

Nel 2017, i soci della società hanno effettuato dei versamenti in data 30 giugno 2017 per un importo di euro 400 che ragguagliati ad anno ( $400 \times 6/12$ ) portano ad un importo rilevante ai fini ACE di euro 200. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è pari a euro 2.100 comprensivo dell'utile 2017 per euro 100 e dell'incremento rilevante pari a euro 200.

La base ACE, nel 2017, su cui applicare l'aliquota del 1,6% è pari 1.100 (800 + 300).



QUADRO RW

# QUADRO RW

<b>ADEMPIMENTO</b>	<p>Il quadro RW va presentato qualora ricorrano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• obblighi di monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero;</li><li>• obblighi di liquidazione delle imposte IVIE e IVAFE.</li></ul> <p>Il quadro RW può essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• allegato alla dichiarazione Mod. Redditi PF;</li><li>• autonomamente in caso di presentazione disgiunta con il mod. 730 o in caso di esonero dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi</li></ul>
<b>RIFERIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 gennaio 2018, prot. 24844</li><li>• D.L. 28 giugno 1990, n. 167</li></ul>
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<p>Il quadro RW va compilato, ricorrendone i presupposti, esclusivamente da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• persone fisiche;</li><li>• enti non Commerciali;</li><li>• società semplici;</li><li>• società equiparate (ad esempio associazioni professionali).</li></ul>



# QUADRO RW

<b>SOGGETTI ESCLUSI</b>	<p>Sono esonerati dalla compilazione del quadro RW:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato Italiano;</li><li>• lavoratori frontalieri (limitatamente agli investimenti ed attività di natura finanziaria detenute nel paese dove svolgono l'attività lavorativa;</li><li>• Società di persone e di capitali;</li><li>• Enti commerciali;</li><li>• Cooperative;</li><li>• Enti Pubblici.</li></ul>
<b>IMMOBILI ESTERI</b>	<p>In relazione al possesso (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) di beni immobili detenuta all'estero, è dovuta l'imposta patrimoniale IVIE.</p> <p>L'autoliquidazione dell'imposta avviene mediante compilazione del quadro RW, righe da RW1 a RW5 e riga RW7</p>
<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO</b>	<p>La detenzione di attività finanziarie all'estero è soggetto all'imposta sui valori dei prodotti finanziarie IVAFE.</p> <p>L'autoliquidazione dell'imposta avviene mediante compilazione del quadro RW, righe da RW1 a RW5 e riga RW6.</p>

# MODULO RW

## **REDDITI**


**QUADRO RW** - Investimenti all'estero e/o attività estere  
di natura finanziaria - monitoraggio  
IVIE / IVAFE



**MONITORAGGIO  
FISCALE**

**LIQUIDAZIONE  
IMPOSTE IVIE -  
IVAFAE**

# MODALITA' DI PRESENTAZIONE



# SOGGETTI OBBLIGATI

Persone fisiche  
Enti non Commerciali  
Società semplici ed equiparate


## **Soggetti esentati dall'obbligo**

- Persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato Italiano (suddivisione politiche o amministrative, enti locali, organizzazioni internazionali quali l'Onu, la Nato, l'Ocse e la UE);
- lavoratori frontalieri (limitatamente agli investimenti ed attività di natura finanziaria detenute nel paese dove svolgono l'attività lavorativa);
- Società, Enti commerciali, cooperative;
- Enti Pubblici.

# ESCLUSIONI OGGETTIVE

Attività	Note
<b>Attività date in gestione/amministrazione ad un intermediario residente</b>	Purché l'intermediario abbia provveduto ad assoggettare i redditi di natura finanziaria e patrimoniale alla tassazione (ritenuta o imposta sostitutiva)
<b>Contratti conclusi attraverso l'intervento di un intermediario residente</b>	
<b>Attività affidate in gestione ad intermediario Italiano che non hanno prodotto reddito nell'anno</b>	Qualora viceversa le attività infruttifere non siano affidate ad intermediari, obbligano in ogni caso alla presentazione del modulo
<b>Immobili non variati</b>	In caso di variazione anche di un solo immobile va tuttavia riproposta l'intera elencazione
<b>Previdenza complementare obbligatoria</b>	Qualora sia prevista da normativa o contrattazione collettiva nazionale estera
<b>Beni rimpatriati al 31/12</b>	Compresi quelli "rientrati" sia fisicamente che giuridicamente ai sensi delle procedure di emersione volontaria

# IVIE




# BASE IMPONIBILE IVIE

<b>Paese</b>	<b>Valore base imponibile</b>	<b>In alternativa (in mancanza)</b>
<b>Paesi UE / SEE</b>	Valore catastale	Costo d'acquisto (o valore dichiarato in successione/atto donazione)
<b>Altri paesi</b>	Costo d'acquisto (o valore dichiarato in successione/atto donazione)	Valore di mercato al 31/12


# CREDITO D'IMPOSTA IVIE

**IVIE**

**Credito di imposta**



**Imposta patrimoniale estera**



**Tax credit «IRPEF» eccedente**

# ESEMPIO N. 1

Immobile posseduto in Francia, **non locato e non adibito ad abitazione principale**

Costo di acquisto € 230.000,00.

È stata assolta l'imposta fondiaria francese (Tax fonciere) determinata sul valore catastale di € 240.000,00 per l'importo di € 612,00

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale	
1	1	15	029	100	5	240.000,00	240.000,00	
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)		
9		10		11		12		
,00				,00		1.824,00		
RW1		Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		
14		15		16		17		
612,00		,00		,00		1.212,00		
IVIE		IVIE dovuta		Vedere istruzioni		Quota partecipazione		
18		19		20		Solo monitoraggio		
,00		,00		,00		,00		
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari					
21			22			23		
						24		
IVIE		Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		
RW7		1		2		3		
		1.212,00		,00		,00		
						4		
						5		
						1.212,00		
						6		
						,00		

# ESEMPIO N. 2

Immobile sito in Germania locato  
 In comproprietà con il coniuge (50%)  
 Costo di acquisto € 275.000,00.  
 Valore catastale € 211.500,00  
 È stata assolta l'imposta patrimoniale Tedesca (Grundsteuer)  
 per l'importo di € 482,00  
 Il canone di locazione annuale è risultato pari a 10.600,00 euro

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1		15	094	50	5	211.500,00	211.500,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9		10		11		12	804,00
RW1 Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	
14	241,00	15		16		17	971,00
Vedere istruzioni		Quota partecipazione		Solo monitoraggio			
18	1	19		20			
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri coimpostatori				
21		22	VNIRRA37C57F839A	23		24	
IVIE		Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24	
RW7	1	2	971,00	3		4	
Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale		Redditi di beni immobili situati all'estero		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta			
RL12	1	2		3		9.010,00	

# ESEMPIO N. 3

Immobile “di lusso” sito in Tunisia adibito ad abitazione principale  
 Costo di acquisto € 430.000,00.  
 Non esiste imposta patrimoniale Tunisia

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale			
1	2	3 <b>15</b>	4 <b>075</b>	5 <b>100</b>	6 <b>4</b>	7 <b>430.000,00</b>	8 <b>430.000,00</b>			
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)				
9	10	11	12 <b>12</b>	13	13	<b>1.720,00</b>				
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
14	15	16 <b>200,00</b>	17 <b>1.520,00</b>	18 <input type="checkbox"/>	19	20 <input type="checkbox"/>				
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari						
21	22	23	24 <input type="checkbox"/>							

# IVAFE C/C DETENUTI ALL'ESTERO

Situazione verificata nell'esame del c/c estero	Obblighi di monitoraggio fiscale	Liquidazione IVAFE
Saldo massimo superiore ad € 15.000,00 ma giacenza media annua inferiore ad € 5.000,00	SI (obbligo compilazione rigo RW1)	NO (compilazione rigo RW6 omessa)
Saldo massimo superiore ad € 15.000,00 e giacenza media annua superiore ad € 5.000,00		SI (obbligo compilazione rigo RW6)
Saldo massimo inferiore ad € 15.000,00 e giacenza media annua superiore ad € 5.000,00	NO (compilazione rigo RW1 omessa)	NO (compilazione rigo RW6 omessa)
Saldo massimo inferiore ad € 15.000,00 e giacenza media annua pari od inferiore ad € 5.000,00		

# ESEMPIO

Un contribuente residente fiscalmente in Italia detiene due rapporti di c/c con il medesimo istituto di credito, seppur uno in Spagna ed uno in Austria.

Il c/c spagnolo, detenuto al 100% per l'intero anno, presenta una giacenza media di € 2.700,00 ma nel corso dell'anno 2017 ha registrato un saldo attivo massimo pari ad € 16.100,00.

Il c/c detenuto in Austria, cointestato al 33,3% con due fratelli, ha registrato un saldo massimo di € 18.000,00, e presenta una giacenza media di € 6.200,00.

Avendo superato, entrambi i conti, un saldo attivo di € 15.000,00 il contribuente sarà tenuto a compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale, nonché il quadro RM Sez. V per l'indicazione degli interessi attivi maturati nel corso dell'anno.

Ai fini dell'eventuale imposizione IVAFE andrà invece verificata la giacenza media complessiva dei due c/c secondo la formula:

$$((6.200,00 \times 33,33\%) + 2.700,00) = 4.766,46 \text{ (giacenza media complessiva)}$$

Pertanto, anche se uno dei due c/c ha presentato una giacenza media superiore ad € 5.000,00, non sarà dovuta l'IVAFE e la compilazione del quadro RW dovrà essere limitata al monitoraggio fiscale.

# IN DICHIARAZIONE

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale					
1	2	3	4	5	6	7	8					
		1	067	100	2	16.100,00	4.766,00					
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)						
9	,00	10	365	11	,00	12	,00					
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio		
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18	2	19	20	X
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori								
21				22				23				24
		1	008	33	2	18.000,00	4.766,00					
9	,00	10	365	11	,00	12	,00	13	,00			
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	18	2	19	20	X
21				22				23				24
				GNPGNP01L18L241X				GNPGAL01L18L241E				